





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Il Giudice, , ha pronunciato la seguente


SENTENZA

nella causa iscritta al n. 5713 /2018 R.G.L. promossa da:

() rappresentato e difeso dagli avv.ti
ed elettivamente domiciliato come da ricorso introduttivo;

RICORRENTE

CONTRO

I.n.p.s., in persona del Presidente pro-tempore, ass. avv. , d.to
presso l'ufficio legale distrettuale in Torino via dell'Arcivescovado n. 9 -, come da
delega a margine della memoria costitutiva

RESISTENTE

OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per il ricorrente:


- come in atti.

Per il resistente:

- come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso:

con ricorso depositato in data 11.9.2018, ritualmente notificato,
 ha chiesto che sia accertato il proprio diritto a percepire
l'indennità di disoccupazione NASpI e la condanna dell'I.n.p.s. al pagamento a
tale titolo dell'importo di euro 5.106,24 lordi, oltre accessori di legge.



A tali fine il ricorrente ha esposto:

- di essere stato detenuto presso la casa circondariale di Voghera nel periodo [redacted] e di aver prestato attività lavorativa intramuraria per il Ministero della Giustizia -DAP, per 485 giornate di effettivo lavoro distribuite in 20 mesi ed 80 settimane, svolgendo mansioni di cuoco;
- che il rapporto di lavoro è cessato il [redacted] all'atto della scarcerazione;
- di aver acquisito lo status di disoccupato il [redacted], come da attestazione del centro per l'impiego di Torino e di aver presentato all'I.n.p.s., in pari data, la domanda volta ad ottenere la NASpI;
- che la domanda è stata respinta con la seguente motivazione: "lavoro interno" e che il Comitato provinciale ha respinto il ricorso amministrativo rilevando come detta indennità spetti solo nel caso in cui il datore di lavoro sia esterno alla struttura carceraria e non quando il rapporto di lavoro è intrattenuto con l'amministrazione carceraria.

Resiste l'I.n.p.s.

La causa è stata decisa nei termini indicati in dispositivo senza espletamento di attività istruttoria.

Rilevato:

e' pacifico che l'odierno ricorrente abbia prestato attività lavorativa all'interno dell'istituto penitenziario ove è stato detenuto in espiazione pena, alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria e che lo abbia fatto fino alla scarcerazione, secondo le risultanze in atti (cfr. doc. nn. 1 e 2 f.r.).

La Costituzione all'art. 35 sancisce che la Repubblica tutela il lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni";

il comma II dell'articolo 38 Cost. recita: "i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. (...)".

All'art. 27, terzo comma, Cost. è previsto: "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.".

In perfetta aderenza alla norma costituzionale l'art. 15 della legge 154/1975

(Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nel testo previgente alle modifiche apportate dal d.lgs 2.10.2018 n. 124, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame, prevede che: "il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.

Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro.

Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica."

La disciplina del lavoro prestato dai detenuti all'interno degli istituti penitenziari è contenuta nell'art. 20 della legge cit. che stabiliva, prima delle modifiche ex d.lgs. cit.: "

1. *negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà' devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. (...).*
 2. *Il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed e' remunerato.*
 3. *(...).*
 13. *La durata delle prestazioni lavorative non puo' superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e sono garantiti il riposo festivo, il riposo annuale retribuito e la tutela assicurativa e previdenziale."*
- (...).

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 158/2001 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, sedicesimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 nella parte in cui non riconosceva il diritto al riposo annuale retribuito al detenuto che prestava la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione carceraria.

Ebbene, con la pronuncia sopra richiamata la Corte, dopo aver ricordato come il lavoro dei detenuti non abbia più le finalità affittive che gli aveva assegnato il regolamento carcerario del 1931, ha avuto modo di precisare che il lavoro è un



elemento del trattamento rieducativo, quindi uno dei mezzi attraverso i quali la pena deve raggiungere l'obiettivo assegnatole di recupero della persona ed ha rilevato come: *"il crescente favore del legislatore nei confronti dell'impegno lavorativo dei detenuti si è via via manifestato attraverso l'introduzione di nuove opportunità, in linea anche con le indicazioni espresse nella Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987, relativa alle regole penitenziarie europee, secondo cui il lavoro carcerario dovrebbe, per organizzazione e regole giuridiche, avvicinarsi il più possibile alle normali condizioni del lavoro libero"* e che *"il lavoro del detenuto, specie quello intramurario, presenta le peculiarità derivanti dalla inevitabile connessione tra profili del rapporto di lavoro e profili organizzativi, disciplinari e di sicurezza, propri dell'ambiente carcerario; per cui è ben possibile che la regolamentazione di tale rapporto conosca delle varianti o delle deroghe rispetto a quella del rapporto di lavoro in generale. Tuttavia, né tale specificità, né la circostanza che il datore di lavoro possa coincidere con il soggetto che sovrintende alla esecuzione della pena, valgono ad affievolire il contenuto minimo di tutela che, secondo la Costituzione, deve assistere ogni rapporto di lavoro subordinato."*

Alla luce dei principi sopra richiamati occorre pertanto fornire una interpretazione conforme alla Costituzione della normativa dettata dal legislatore in materia di indennità di disoccupazione NASpI: infatti, se al detenuto che ha svolto all'interno dell'istituto penitenziario attività lavorativa alle dipendenze del DAP si negasse, una volta scarcerato e quindi una volta perduto il lavoro a causa dell'avvenuta scarcerazione per espiazione pena, il diritto alla prestazione di disoccupazione, si impedirebbe proprio al lavoro penitenziario di espletare, con efficacia duratura nel tempo, quella finalità rieducativa e di reinserimento sociale che ne costituiscono invece l'essenza. Il detenuto, che pure ha prestato attività lavorativa all'interno dell'istituto penitenziario ed in relazione alla quale sono stati versati all'I.n.p.s. anche i contributi a copertura della disoccupazione, si vedrebbe privato della prestazione assicurativa contro la disoccupazione proprio nel momento più delicato del progetto di reinserimento sociale, caratterizzato dalla difficoltà di trovare una nuova occupazione lavorativa tanto più elevata in chi vanta una pregressa esperienza detentiva.

La circostanza che il lavoro svolto all'interno del carcere alle dipendenze dell'istituto penitenziario abbia dei tratti peculiari che lo distinguono dal lavoro

prestato all'esterno ed alle dipendenze di datori di lavoro diversi dall'amministrazione penitenziaria tra cui, in particolare, la circostanza che sia obbligatorio per i condannati, che sia prevista la formazione di una graduatoria volta ad assicurare a tutti i detenuti la possibilità di lavorare all'interno del carcere e quindi appositi turni di rotazione, non consentono tuttavia di introdurre un trattamento differenziato tra i detenuti e gli altri cittadini in materia di assicurazione contro la disoccupazione.

Del resto, nella fattispecie in esame non è in discussione che al detenuto lavoratore non spetti alcuna indennità di disoccupazione per i periodi di inattività tra un turno di lavoro e l'altro all'interno del carcere, perché tali periodi di "non lavoro", siccome connaturali all'organizzazione del lavoro all'interno del carcere (che necessariamente prevede un avvicendamento tra i detenuti, con turni prestabiliti), non possono esser equiparati alla perdita involontaria dell'occupazione.

Quello che si intende ribadire è che una volta perduto il lavoro a seguito dell'ordine di scarcerazione per espiazione della pena, anche il detenuto ha diritto di percepire la NASpI in presenza del requisito lavorativo e di quello contributivo previsti dalla legge, quale misura che contribuisce insieme al lavoro prestato all'interno del carcere e generata da detto lavoro, al raggiungimento delle finalità rieducative della pena.

Né può essere condiviso quanto sostenuto dall'Istituto secondo cui nella fattispecie in esame difetterebbe il requisito della perdita involontaria dell'occupazione quale requisito imprescindibile per il riconoscimento del diritto alla prestazione: la perdita dell'attività lavorativa, nel caso di specie, è involontaria in quanto conseguente all'ordine di scarcerazione per fine pena, evento esterno alla sfera volitiva del detenuto.

Da ultimo, è pacifico e non contestato che in capo al ricorrente sussistano il requisito contributivo (13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione), quello lavorativo (30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione) e che egli abbia acquisito lo status di disoccupato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni dal 3.11.2017 (cfr. doc. 3 f.r.).

In conclusione, nella fattispecie ricorrono tutti i requisiti previsti dall'art. 3 del d.lgs 22/2015 e, pertanto, deve essere riconosciuto al ricorrente il diritto a



percepire la NASpI; conseguentemente, l'Istituto convenuto deve essere condannato a corrispondere al predetto, nella misura e con la decorrenza di legge, la suddetta prestazione oltre agli interessi legali dalla maturazione al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014.

P.Q.M.

Visto l'art. 442 c.p.c.

disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,

- accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'indennità NASpI e, per l'effetto, condanna l'Inps al pagamento della suddetta indennità nella misura e con la decorrenza di legge, oltre agli interessi legali dalla maturazione al saldo;
- condanna l'Inps a rimborsare al ricorrente le spese di lite liquidate in euro 1.200,00, oltre al 15% per rimborso spese forfettario, Iva e cpa.
- fissa in giorni 60 il termine di deposito della sentenza.

Torino, 24.1.2019

Il Giudice